

LEGGE 172/2017 DI CONVERSIONE DEL D.L. 148/2017 – C.D. “COLLEGATO FISCALE ALLA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2018 : SCHEMA DI SINTESI

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Riapertura definizione agevolata dei ruoli	<p>Viene previsto che i termini di pagamento delle rate di cui all'articolo 6, comma 3, Lettera a), D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 225/2016 sono prorogati al 7 dicembre 2017, mentre quelli di cui alla successiva Lettera b) vengono posticipati al mese di Luglio 2018 rispetto all'originaria scadenza dell'aprile 2018. In sede di conversione sono state introdotte ulteriori novità in quanto, possono essere estinti anche i debiti relativi ai carichi affidati agli Agenti della riscossione:</p> <p>a. dal 2000 al 2016:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. che non sono stati oggetto di dichiarazioni rese ex articolo 6, comma 2, D.L. 193/2016; 2. compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non è stato ammesso alla definizione agevolata esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016; <p>b. dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.</p> <p>Ai fini della definizione deve essere presentata apposita dichiarazione nel termine del 15 maggio 2018.</p> <p>Sulle somme dovute per la definizione si applicano, a decorrere dal 1° agosto 2018, gli interessi di cui all'articolo 21, comma 1, D.P.R. 602/1973 e il pagamento, salvo quanto previsto al successivo comma 8, può essere effettuato in un numero massimo di 5 rate consecutive di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di Luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.</p> <p>In riferimento ai carichi esistenti per il 2017, l'Agente della riscossione provvede, nel termine del 31 marzo 2018, a inviare al debitore, con posta ordinaria, il relativo avviso. Successivamente, nel termine del 30 giugno 2018 comunicherà</p>

	<p>l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione. Le relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.</p> <p>Limitatamente ai carichi per i quali non risultano pagate tutte le rate, L'Agente della riscossione comunicherà entro il 30 giugno 2018, l'importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate, entro il 30 settembre 2018 ammontare complessivo e scadenza. Il debitore, in questo caso è tenuto al versamento in unica soluzione, nel termine del 31 Luglio 2018, delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e comunicate dall'Agente della riscossione, in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo si verifica automaticamente l'improcedibilità dell'istanza.</p> <p>Inoltre, il contribuente-debitore dovrà procedere al versamento, in 2 rate consecutive di pari ammontare, scadenti rispettivamente nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, dell'80% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione ed entro febbraio 2019, dell'ultima rata relativa al restante 20%. È, inoltre, previsto che, per effetto della presentazione della dichiarazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. per i debiti relativi ai carichi esistenti dal 2000 al 30 settembre 2017, che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data; b. sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto della predetta dichiarazione.
<p>Spesometro</p>	<p>Viene prevista la mancata applicazione delle sanzioni in riferimento alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017, a condizione che la comunicazione dei dati esatti avvenga nel termine del 28 febbraio 2018. Viene inoltre previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è possibile procedere a trasmettere i dati con cadenza semestrale limitando gli stessi alla partita Iva dei soggetti coinvolti nelle operazioni, o al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, alla data e al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta nonché alla tipologia dell'operazione ai fini dell'Iva quando l'imposta non è indicata in fattura; - in sostituzione dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 6, Regolamento di cui al D.P.R. 695/1996, è possibile trasmettere i dati del

	<p>documento riepilogativo. In tal caso, i dati minimi da trasmettere sono la partita Iva del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita Iva del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del documento riepilogativo nonché l'ammontare imponibile complessivo e dell'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota applicata.</p> <p>È previsto che le P.A. sono esonerate dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti di consumatori finali.</p> <p>Infine, è confermata l'esenzione dall'adempimento per i soli imprenditori agricoli esonerati di cui all'articolo 54, comma 6, D.P.R. 633/1972, situati nelle zone montane come individuate all'articolo 9, comma 1, D.P.R. 601/1973</p>
<p>Modifiche allo split payment</p>	<p>A mezzo della sostituzione del comma <i>1-bis</i>, articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972 viene esteso, con decorrenza 1° gennaio 2018, l'ambito applicativo dello <i>split payment</i>. In particolare viene ora previsto che lo stesso si rende applicabile in riferimento alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona; 2. fondazioni partecipate da PA di cui all'articolo <i>17-ter</i>, comma 1, D.P.R. 633/1972, per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%; 3. società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 2), cod. civ., direttamente dalla Presidenza CdM; 4. società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ., da PA di cui al comma 1 o da enti e società di cui ai punti 1,2, 3 e 5; 5. società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da Amministrazioni Pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui ai punti 1, 2, 3, e 4 ; 6. società quotate inserite nell'indice FTSE MIE della Borsa italiana identificate agli effetti dell'Iva; con il decreto del Mef di cui al precedente comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario. <p>Con D.M., da emanarsi nel termine di 45 giorni a decorrere dal 16 ottobre 2017, saranno stabilite le modalità di attuazione.</p>
<p>Anticipazioni dei crediti per investimenti pubblicitari</p>	<p>Viene parzialmente anticipato il credito di imposta di cui all'articolo <i>57-bis</i>, D.L. 50/2017, originariamente previsto con decorrenza 2018, riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi, nonché, per effetto di una modifica apportata in sede di</p>

	<p>conversione in Legge, agli enti non commerciali, che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche <i>online</i>, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Nello specifico, il credito viene riconosciuto sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche <i>online</i>, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.</p>
Sterilizzazione incremento IVA	<p>Il possibile incremento delle aliquote Iva previsto dall'articolo 1, comma 718, L. 190/2014 viene rinviato al 1° gennaio 2019.</p>
Decorrenza disposizioni fiscali del codice Terzo settore	<p>Viene stabilito che la disciplina cosiddetta "<i>più dai meno versi</i>" resta in vigore fino al 31 dicembre 2017. La riforma aveva modificato la norma rendendola inapplicabile alle Onlus e alle Aps nazionali.</p> <p>Viene inoltre previsto che, per il solo periodo di imposta 2017, La disciplina delle agevolazioni fiscali previste per le erogazioni liberali a favore delle Onlus e delle associazioni di promozione sociale restano immutate, in attesa dell'entrata in vigore delle modifiche previste dal codice del Terzo settore.</p>
Voluntary disclosure lavoratori all'estero	<p>Viene introdotta la possibilità di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all'estero al 5 dicembre 2017 e non dichiarate, da parte di contribuenti fiscalmente residenti in Italia ovvero dai loro eredi, in precedenza residenti all'estero, iscritti all'Aire o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi, derivanti da redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e) e d), Tuir. Ai fini della regolarizzazione deve essere versato un importo quantificato in misura pari al 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi. Tale importo può essere versato spontaneamente e senza possibilità di compensazione, in unica soluzione o in un massimo di 3 rate, nel termine del 30 settembre 2018.</p> <p>La regolarizzazione non è, tuttavia, estesa per le somme derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa, nonché alle attività e somme già oggetto di collaborazione volontaria.</p> <p>Ai fini della regolarizzazione viene previsto che l'istanza può essere presentata nel termine del 31 Luglio 2018.</p> <p>La procedura si intende perfezionata con il versamento integrale in unica soluzione</p>

	<p>o, nel caso di scelta di rateizzazione, con il versamento della terza e ultima rata.</p> <p>I termini accertativi, sia in riferimento all'imposizione diretta sia Iva, che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono prorogati al 30 giugno 2020 limitatamente alle somme e alle attività oggetto di regolarizzazione.</p> <p>Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione della regolarizzazione in oggetto.</p>
Firma digitale negli atti societari	<p>Viene estesa la possibilità di utilizzare la firma digitale per tutti gli atti, aventi natura fiscale, previsti dagli articoli <u>210-bis</u>, da <u>2498</u> a <u>2506</u> e <u>2556</u>, cod. civ., fermo restando, ovviamente, il rispetto della normativa anche regolamentare relativa.</p>
Aumenta la trasparenza per le scalate societarie	<p>Viene modificato il D.Lgs. 58/1998 (Tuf) prevedendo che in occasione dell'acquisto di una partecipazione in emittenti quotati pari o superiore alle soglie del 10%, 20% e 25% del relativo capitale, salvo quanto previsto dall'<u>articolo 106</u>, comma 1-<i>bis</i>, Tuf, il soggetto che effettua le comunicazioni dovute, deve dichiarare gli obiettivi che ha intenzione di perseguire nel corso dei 6 mesi successivi. In particolare, nella dichiarazione devono essere indicati sotto La responsabilità del dichiarante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i modi di finanziamento dell'acquisizione; • se agisce solo o in concerto; • se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonché se intende acquisire il controllo dell'emittente o comunque esercitare un'influenza sulla gestione della società e, in tali casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera; • le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti parasociali di cui è parte; • se intende proporre l'integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo dell'emittente. <p>La dichiarazione è trasmessa alla società di cui sono state acquistate le azioni e alla Consob nel termine di 10 giorni decorrenti dalla data di acquisizione delle partecipazioni.</p> <p>In sede di conversione è stata introdotta la possibilità da parte della Consob di individuare, con un proprio regolamento, i casi in cui la dichiarazione non è dovuta</p>
Disposizioni in materia di 5 per mille	<p>Viene introdotto il nuovo comma 1.bis nell'articolo 16. L. 394/1991, prevedendo che, con decorrenza 1° gennaio 2018, per ogni esercizio finanziario, una quota del 5 per mille dell'Irpef, di cui alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta precedente, può essere destinata, su scelta del contribuente, a sostegno degli enti gestori delle aree protette. Con D.P.C.M., da emanarsi nel termine di 30 giorni</p>

	<p>saranno individuate le modalità di accesso al contributo, di formazione degli enti</p> <p>Viene introdotto il nuovo comma <i>l.bis</i> nell'<u>articolo 16</u>. L. 394-/1991, prevedendo che, con decorrenza 1° gennaio 2018, per ogni esercizio finanziario, una quota del 5 per mille deLL'Irpef, di cui alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta precedente, può essere destinata, su scelta del contribuente, a sostegno degli enti gestori delle aree protette. Con D.P.C.M., da emanarsi nel termine di 30 giorni saranno individuate le modalità di accesso al contributo, di formazione degli enti ammessi e di ripartita nonché erogazione delle somme.</p>
<p>Notifica cartelle da parte di messi comunali e agenti della Polizia municipale</p>	<p>Vengono apportate alcune modificazioni alla disciplina relativa alla notifica delle cartelle di pagamento. In particolare, viene previsto, per effetto delle modifiche all'articolo 26, DPR 601/1973 che, in ipotesi di convenzione tra Comune e concessionario della riscossione per la notifica delle cartelle da parte dei messi comunali o degli agenti della Polizia municipale, quando ai fini del perfezionamento della notifica si rendono necessarie più formalità, le stesse possono essere eseguite in un tasso temporale non superiore a 30 giorni, anche da parte di soggetti diversi dai messi o agenti di cui sopra, i quali dovranno certificare l'attività svolta a mezzo di retata sottoscritta e datata.</p>
<p>Modalità proroga, nel limite di 60 giorni, obblighi dichiarativi e comunicativi</p>	<p>Viene previsto che i termini di adempimento relativi a dichiarazioni e comunicazioni relative a tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, potranno essere prorogati, attraverso un provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate, emanato di concerto con il Mef. Resta inteso che tali proroghe potranno essere azionate esclusivamente in presenza di eventi o circostanze che rendano difficile la regolare e tempestiva esecuzione degli adempimenti. Tale modalità di proroga può rinviare gli adempimenti per un periodo massimo di 60 giorni.</p>
<p>Utilizzo scritte tenute su supporto elettronico</p>	<p>Viene modificata la previsione di cui all'articolo 12, L 247/2012 inerente l'obbligo di copertura assicurativa degli infortuni, eliminando tale obbligo per i danni derivanti alla propria persona.</p>
<p>Equo compenso agli avvocati</p>	<p>Viene introdotto il nuovo articolo 13-bis nell'alveo della L 247/2012, riconoscendo, al comma 1, un equo compenso in riferimento ai rapporti professionali degli avvocati, regolamentati da convenzioni, con istituti creditizi e assicurativi e imprese non definibili quali pmi, quando tali convenzioni sono stipulate in via unilaterale da parte delle imprese come sopra definite. Il successivo comma 3 introduce una presunzione di unilateralità, salvo prova contraria, di tali convenzioni. L'articolo 13-bis al comma 2 definisce equo il compenso determinato nelle convenzioni soprarichiamate quando è proporzionato alla qualità del lavoro svolto, al contenuto</p>

	e alle caratteristiche della prestazione professionale, avendo a riguardo i parametri di cui al regolamento del Ministero di Giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13 sempre L 247/2012. Con i commi successivi vengono, inoltre, definiti i concetti di clausola vessatoria.
Detrazioni affitti studenti universitari	Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 15, comma 1, lettera <i>i-sexies</i> , Tuir. per i soli periodi di imposta 2017 e 2018, i canoni di locazione relativi agli studenti universitari fuori sede risultano detraibili anche se riferiti a immobili ubicati nella medesima Provincia di residenza a condizione, tuttavia che distino dalla famiglia almeno 100 chilometri, abbattuti a 50 chilometri per gli studenti residente in zone montane o disagiate.